



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Presidenza

N. 47/06/SG..... di Prot.

Roma, 17 gennaio 2006

Risposta a nota delN. Alleg.

Ai Signori
PRESIDENTI TITOLARI
le Sezioni civili e penali

Al Signor
DIRETTORE
l'Ufficio del Massimario

Al Signor
DIRETTORE
il C. E. D.

Al Signor
DIRIGENTE
la Corte Suprema di Cassazione

S E D E

Oggetto: Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze.

Per risolvere le problematiche emerse in seno all'Ufficio in seguito all'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) appare opportuno fornire i chiarimenti di seguito indicati con preghiera di voler impartire le direttive di rispettiva competenza.

1. - Il Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) fa espressamente salvo quanto previsto dalle disposizioni dei codici di procedura concernenti la redazione, il contenuto e la pubblicazione di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado; esso interviene soltanto *a disciplinare il momento della diffusione della sentenza o del provvedimento giurisdizionale* per finalità di informatica giuridica.

2. - La possibilità di rendere in forma anonima i dati personali contenuti in una sentenza si ha quindi soltanto al momento della sua riproduzione in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

3. - L'art. 52 definisce i casi nei quali è garantito il diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati.

Il sistema si articola su due livelli.

3. 1. - Il primo livello affida *all'intervento del giudice* l'anonimizzazione delle generalità e di altri dati identificativi. Sussistendo *motivi legittimi* che andranno esplicitati, l'interessato (non solo, quindi, la parte del giudizio) può chiedere, mediante istanza scritta depositata nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente *prima* che sia definito il relativo grado di giudizio, che sull'originale della sentenza o del provvedimento sia apposta, a cura della cancelleria o segreteria, *un'annotazione* volta a precludere, appunto in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Su tale istanza provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre *d'ufficio* l'anonimizzazione a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il diritto dell'interessato a chiedere che eventuali riproduzioni del provvedimento avvengano con l'esclusione delle sue generalità deve essere funzionalmente agganciato alla presenza di *motivi legittimi*.

3.2. - In altri casi - e siamo al secondo livello di tutela - l'anonimizzazione dei dati identificativi avviene in forza di un preventivo apprezzamento del legislatore. Infatti il comma 5 dell'art. 52:

- da un lato fa ricognitivamente salvo quanto previsto dall'art. 734-bis del codice penale relativamente al divieto di divulgazione delle generalità delle persone offese da atti di violenza sessuale senza il consenso di costoro;
- dall'altro prevede che, in caso di diffusione di decisioni giudiziarie, occorre omettere in ogni caso, anche in mancanza della predetta annotazione, "le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di *minori*, oppure *delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone*".

4. - L'art. 52 del Codice si occupa anche delle modalità operative attraverso le quali avviene l'anonimizzazione dei dati identificativi degli interessati.

4.1. - Ove la tutela della *privacy* sia affidata ad un intervento, su richiesta o d'ufficio, del giudice (sono i casi dei commi 1 e 2), questi dispone che sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi in caso di riproduzione della decisione in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica.

Il testo del decreto legislativo prevede anche l'espressione esatta da adottare per tale annotazione, comprensiva del riferimento esplicito agli estremi dell'art. 52 del Codice; precisa inoltre (al comma 4) che "**in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione ..., o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato**".

4.2. - Là dove (ed è l'ipotesi del comma 5) la tutela dei dati identificativi è *ex lege*, il dovere di anonimizzare i dati sensibili identificativi del soggetto, allorché si proceda alla diffusione del provvedimento giurisdizionale (o della relativa massima), sorge "in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2". Tuttavia ciò non toglie che, ancorché non necessaria, l'annotazione disposta dal giudice sia comunque opportuna, soprattutto quando - ed è il caso della nostra Corte di cassazione - le decisioni sono rese accessibili attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale dell'autorità giudiziaria. In mancanza di annotazione da parte del giudice, infatti, si costringerebbe il personale che immette la decisione nella rete *Internet* di verificare ogni volta (risolvendo i nodi interpretativi di cui *supra*) se la sentenza o il provvedimento giurisdizionale riguardi un procedimento concernente minori o, ancora, un procedimento in materia di rapporti di famiglia.

5. - L'anonimizzazione, che si attua attraverso l'apposizione dell'annotazione "*In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di*", **non incide sulla pubblicazione** dell'originale della sentenza (o di altro provvedimento del giudice), che deve essere completo di tutti i dati identificativi delle parti. Non sembra pertanto possibile redigere il testo del provvedimento con le iniziali anziché con le complete generalità.

6. - Il rimedio dell'anonimato **opera soltanto in caso di successiva divulgazione** della sentenza *per finalità di informazione giuridica*: non riguarda, pertanto, l'invio della sentenza all'Ufficio del registro per la registrazione.

7. - Il rilascio di copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è, già, un'attività di diffusione della decisione, e non soggiace, perciò, alla disciplina di cautela prevista dall'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, nel rilasciare copia della sentenza, il cancelliere può far firmare a chi la riceve una ricevuta con l'avvertenza relativa alla presenza, nel testo della sentenza, dell'annotazione sulle cautele da osservarsi in caso di successiva divulgazione.

IL PRIMO PRESIDENTE
(Nicola MARVULLI)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE XXXXXXXX

Oggetto

Empty rounded rectangular box for the subject of the case.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. - Presidente -
- Dott. - Consigliere -

R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in
 ROMA VIA XXXXXXXXXXXXX, presso lo STUDIO DELL'AVV.
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso DALL'AVV.
 XXXXXXXXXXXX, giusta procura XXXXXXXXXXXX;

- **ricorrente** -

contro

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA
 XXXXXXXXXXXX, presso lo STUDIO DELL'AVV. XXXXXXXXXXXX,
 che lo rappresenta e difende giusta procura XXXXXXXX;

- **controricorrente** -

E' stata disposta
 di ufficio
 su istanza di parte
 la seguente annotazione:
 In caso di diffusione

omettere le generalità
 e gli altri dati
 identificativi di:

- ricorrente
- controricorrente
- intimato
- altri:

.....

